

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 13546/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 13546 del 2022, proposto da Matteo Enia, rappresentato e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena, Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Monia Fetel, Antonella Papa, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE
ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE**

1. Della graduatoria di merito del Ministero dell'Istruzione – U.S.R. per il Lazio,

pubblicata con il decreto n. 1500 del 29.9.2022, relativa alla procedura straordinaria di cui al D.D. n. 1081/2022 classe di concorso A022, per la Regione Lazio nella parte in cui contiene i nominativi dei vincitori, ma non anche quelli degli “idonei non vincitori” e tra questi quelli dei ricorrenti. (cfr. all. 1)

2. Dell'art. 9 comma 3 del DECRETO MINISTERIALE n. 108 del 28.4.2022, recante il regolamento del concorso straordinario bis dei docenti, laddove in merito alla formazione delle graduatorie di merito stabilisce che “ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all'articolo 10 ... omissis ...” (cfr. all. 2)

3. Dell'art. 19 comma 6 del DECRETO MINISTERIALE n. 108 del 28.4.2022 laddove dispone che le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori. (cfr. all. 2)

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

della sussistenza di tutti i presupposti per l'inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore;

E PER LA CONDANNA

ai sensi dell'art. 30, comma 2, c.p.a., dell'Amministrazione ad adottare gli atti necessari ad inserire i ricorrenti nella graduatoria di merito quali idonei non vincitori, o in via subordinata al risarcimento per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 56 cpa avuto presente che la mancata concessione delle richieste misure monocratiche non pregiudica in alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare;

Vista l'istanza con cui parte ricorrente ha chiesto di poter essere autorizzata a

procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Visto l'elevato numero delle parti interessate;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cpa, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Rigetta la proposta istanza ex art.56 cpa e dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6.12.2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 novembre 2022.

Il Presidente
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO